

# RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO DEL LAVORO

Fondata da ALDO CESSARI

Direttore responsabile  
GIUSEPPE PERA

Direttori:  
RAFFAELE DE LUCA TAMAJO - MARIO FRANCESCHELLI - MARIO GRANDI  
GIUSEPPE FEDERICO MANCINI - LUIGI MONTUSCHI  
RENATO SCOGNAMIGLIO - LUCIANO SPAGNUOLO VIGORITA - GIUSEPPE SUPPIEJ

PERA: FRANCESCO CARRARA



*estratto*

GIUFFRÈ EDITORE  
MILANO

self-regulation mechanisms and processes. It is necessary to find new institutional forms for such self-regulation: they can only be formal institutions for the workers' participation.

DIE DEBATTE ÜBER DIE REFORM DES ARBEITSRECHTES. — Zusammenfassung: Nach dem Hinweis auf die mangelnde Übereinstimmung der jüngsten Gesetzgebung mit den Anleitungen des CNEL vom Juni 1985, stellt der Autor fest wie sich das Bühnenbild des Arbeitsrechtes seit der Zeit des « Notstandes » verändert hat: bis gestern war das Hauptmodell jenes des Verweises des Gesetzes auf Tarifverträge, welche eine integrierende und manchmal auch abweichende Funktion gegenüber dem Gesetzesinhalt hatten.

Heute wird der direkte Eingriff des Staates immer öfter mit Mechanismen und Verfahren sozialer Selbstregelung ersetzt.

Es muss nach neuen institutionellen Formen für diese Selbstregelung gesucht werden, wobei es sich um formale Mitbestimmungs-Institutionen der Arbeitnehmer handeln muss.

Il dibattito sulla riforma del diritto del lavoro si è sviluppato in un'ottica di continuità con le posizioni espresse nel 1985 dal CNEL. L'analisi del quadro legislativo recente mostra come il riferimento al contratto collettivo di lavoro sia diventato il modello prevalente per la regolazione delle relazioni lavorative. Tuttavia, si osserva un'evoluzione verso meccanismi di intervento diretto dello Stato, che si integrano con i meccanismi di autoregolazione sociale. Questo cambiamento riflette una nuova concezione del ruolo dello Stato nel diritto del lavoro, che si muove verso forme di partecipazione attiva e di autoregolazione delle relazioni lavorative. L'articolo analizza le tendenze principali della legislazione recente, evidenziando il passaggio da un modello di riferimento al contratto collettivo a un modello di intervento diretto dello Stato. Si discute anche l'importanza di nuove istituzioni formali per la partecipazione dei lavoratori alla regolazione delle relazioni lavorative.

GIUSEPPE PERA

## FRANCESCO CARRARA

Sia consentito al direttore, inguaribilmente lucchese, di questa *Rivista* rammemorare nel centenario dalla morte il grande concittadino, maestro del giure penale, ancora universalmente ricordato. Naturalmente lo rievochiamo, qui, per quello che disse, nei confini della nostra materia all'epoca nemmeno in gestazione, a proposito dello sciopero. C., di schietti sentimenti liberali, fu nel manipolo di quegli intellettuali che concepivano questo ramo del diritto come scienza della libertà, delle riforme e dei diritti civili (v. M. SBRICCOLI, *Il diritto penale sociale 1883-1912*, in *Quaderni fior.*, 3/4, 1974-75, 556, spec. p. 564). Nella zona dei fatti di azione diretta, C. fu risolutamente contrario alla risposta incriminatrice adottata (sul modello corrente in tutta l'Europa dopo la prima rivoluzione industriale, nella stagione liberal-liberista conservatrice) nel codice sardo del 1859. Esso fu il primo codice penale dell'Italia unita, ad eccezione della Toscana dove il mantenuto codice del 1853 (artt. 201 e 203) si limitava ad incriminare, più severamente, i fatti di violenza e di minaccia eventualmente verificatisi *in occasione* della lotta sociale, escludendo l'incriminabilità, in sé, dello sciopero e della serrata. Il modello toscano si generalizzò, invece, col codice Zanardelli del 1889, come C. aveva auspicato, passando, secondo la fortunata formula di CALAMANDREI, alla fase della *libertà*, quanto meno nel senso della non incriminabilità, in sé, dei fatti di azione diretta.

Fu un salto qualitativo notevole, di cui si resero ben conto gli organizzatori della lotta sociale, civilmente propulsiva, e, soprattutto, in prima persona, gli operai e i contadini, non perseguitati sol perché astenutisi collettivamente dal lavoro. Un salto che, invece, è stato largamente ignorato da certa storiografia dell'epoca

contestataria (come, ad es., nella troppo famosa monografia di Neppi Modona) che ha fatto di ogni erba un fascio, mettendo anche qui sullo stesso piano l'Italia miopemente conservatrice, che ebbe i suoi estremi conati in CRISPI e PELLOUX, e l'Italietta liberal-riformista di GIOLITTI sulla quale sono di gran lunga preferibili le pagine del compianto amico Alberto AQUARONE. La storia sta, invero, nella realtà delle « sfumature » e non tollera forzate riduzioni dettate da pregiudizio ideologico. Di queste differenze reali e non meramente nominali, si resero ben conto, a loro spese, con l'affermazione dei regimi totalitari tra le due guerre, quelle forze che avevano teorizzato per lungo tempo l'assoluta identità, ad es., tra socialdemocrazia e fascismo.

Rileggo così, nel *Programma del corso di diritto criminale*, Parte speciale, Lucca, Giusti, 1868, II, pp. 462-490, il capitolo dedicato alla *coalizione industriale*. 1868! Nell'Italia da pochi anni unificata, in ritardo sugli sviluppi della rivoluzione industriale ancora da venire, eravamo ai primi confusi vagiti. Non c'era, generalmente, sindacalismo diffuso in senso moderno (anche per la sussistenza di un regime repressivo). Eravamo, semmai, nella fase dell'indistinto « movimento operaio », più propriamente popolare, tra le prime società di mutuo soccorso, spesso propugnate da borghesi illuminati, il movimento mazziniano, gli scoppi endemici del disagio sociale propiziato talora dagli internazionalisti d'ispirazione anarco-bakuniniana, con gli scioperi non programmati dettati dalle esigenze immediate del vivere. Ma la « questione operaia » era all'ordine del giorno in Europa, dopo lo spettro del 1848, in tutti i paesi avanzati. Vi era già una notevole letteratura di vario tipo di cui, per la parte strettamente giuridica, il Maestro dà ampiamente conto nelle note. E c'era, soprattutto, per uno scienziato di quel livello, da una parte la possibilità di intravedere la realtà in incubazione e, dall'altra, la possibilità di ragionare per principi.

Fin dalle prime battute (par. 1608) C. mostra di non credere alla razionalità delle norme incriminatrici del codice sardo e manifesta disagio. Al primo approccio il problema è quello della collocazione di questi delitti, se nel capo di quelli contro l'ordine pubblico o pubblica tranquillità o invece in quello *contro la libertà personale*. Il fatto dello sciopero « ... non in tutti i tempi né da tutte le legislazioni fu considerato degno di politica imputabilità ». Deve allora ritenersi che il fatto « collettivo » della coalizione o sciopero sia stato considerato dal legislatore penale in quanto « impaccio »

alla libertà « di qualche determinato individuo », « ... poiché l'azione di questo reato sulla libertà di un numero indeterminato di cittadini è nelle contingenze pratiche piuttosto una accidentalità che non una condizione essenziale del malefizio ». In altre parole: il reato bene o male c'è, da giurista positivo debbo darne una spiegazione razionale; nell'immediatezza e sicuramente lo sciopero colpisce un determinato individuo, mentre l'attentato alla pubblica tranquillità è una mera ipotesi, nella pratica difficilmente riscontrabile. (Evidentemente, si teneva conto dell'esperienza episodica in quella stagione).

Si tratta, perciò, di precisare (par. 1609-1610) quali siano gli estremi della fattispecie criminosa considerata nel codice. All'uopo si richiedono, per C., a) il concerto; b) il fine (« di procurarsi un lucro maggiore »); c) l'esecuzione del concerto (cioè, in caso di sciopero, l'abbandono collettivo del lavoro in attuazione della previa intesa). Il concerto (cioè il « collettivo ») è indispensabile « ... avvegnaché l'autorità politica non possa neppur sognare di stendere le sue provvisioni penali sopra il fatto di un individuo che ad un dato giorno risolve di non più lavorare se non ad una mercede elevata; di non più vendere la sua merce se non ad un prezzo superiore; di non continuare il suo laboratorio se gli operai non accettano una merce più tenue; e simili. Ogni individuo è libero disponente così delle sue braccia e della sua intelligenza, come delle sue merci e delle cose sue. Sarebbe evidente tirannia ed aberrerebbe dal caro principio della libertà del commercio e dalla odierna civiltà una legge che... osasse brandire la spada della giustizia penale contro un operaio, o contro un capo di officina, perché il primo non trova il suo tornaconto nel lavorare per poco, o non lo trova il secondo nel tenere gente al lavoro che coi loro salari assorbiscano tutto il guadagno ». Nota, però, che nei secoli passati il dispotismo si era spinto a tanto. In sostanza, poiché è inimmaginabile che il legislatore penale abbia voluto incriminare fatti meramente individuali (l'esercizio della libertà nel senso più elementare) è da supporre, con una qualche razionalità o plausibilità, che la legge abbia voluto considerare il concerto di più persone, in quanto turbativo della libertà individuale del soggetto passivo. Questa impostazione possibilistica del C. pare assai evidente. Il concerto, Egli dice, « può presentare termini assai diversi da quelli che presenta il mero esercizio della individuale libertà, e far nascere il dubbio della sua punibilità » (sottolineatura mia). Cioè, credo di

poter dire, il giurista è tenuto a dare, in un contesto di principi, una spiegazione razionale e convincente ai disposti di legge. Qui la spiegazione può essere questa; ma si lascia intravedere tra le righe e con le espressioni dubbiose adoperate che, in fondo, l'A. non ci crede (e lo dirà da ultimo, *de lege ferenda*).

Posta la premessa in ordine all'individuazione degli estremi costitutivi del reato, C. osserva (par. 1611) che inesattamente si parla dello sciopero come inazione; al contrario, il substrato criminoso è il fatto positivo del concerto di cui l'abbandono del lavoro è mero atto attuativo. Rilevando nella nota (che segue al paragrafo), come per antiche leggi lo sciopero degli operai agricoli fosse più mitemente punito, scrive significativamente a manifestazione del sentimento Suo: « ... si scorge il grande movente della severità contro questo fatto non essere altro che la paura di tumulti nelle città manifatturiere per cui si è confuso l'ufficio della polizia con l'ufficio della penalità » (ancora mia sottolineatura).

Dalla premessa, essenziale, che il reato consiste propriamente nella coalizione (cioè nel deliberato preventivo concerto di una collettività di dar corso all'abbandono del lavoro al fine di coartare la libertà morale altrui) derivano per C. precise ed importanti conseguenze che rendono, di fatto, non agevole la persecuzione giudiziaria. Scrive al par. 1612 che il concerto va « dimostrato lucidamente »; che non può farsi ricorso alla prova per presunzione (« idea pericolosissima nelle materie penali »): « Se ad un dato mattino un cento di operai addetti ad una stessa officina o a diverse, non vanno al lavoro, adducendone per ragione la insufficienza della mercede, ciò non basta per affermare che siavi concerto... Non tutti i fatti che si riproducono contemporaneamente da molti sono conseguenza di un accordo dei molti: lo saranno il più spesso; ma non sempre ». In conclusione l'agitazione spontanea, non programmata, sfugge alla giustizia.

V'è di più, nel netto rifiuto della giustizia sommaria per presunzioni. Può ben darsi che reato vi sia, in quanto esecuzione del concerto di una collettività. Ma può ben darsi che contestualmente taluno non sia andato a lavorare per una ragione particolare tutta sua « come malattia, distrazioni, altre cure, e simili ». Non per questo, secondo C. (par. 1613), può ritenersi presuntivamente la prova della partecipazione al reato, rovesciandosi sul singolo l'onere della prova contraria: « ... non si può ammettere per principio

generale codesto modo d'argomentazione, e senza palpabile ingiustizia non può accettarsi ».

C. esclude perfino (ma qui, pur nella mia incompetenza penalistica, avverto qualche dubbio) che abbia rilevanza penale la consapevole partecipazione allo sciopero « sia per desiderio di profittare del fatto altrui, sia per timore della indignazione dei suoi compagni » dell'operaio estraneo al previo concerto, negando (par. 1614) che il concerto tacito equivalga a quello espresso. Per Lui « Lo sciopero non è delitto nell'individuo: è delitto il concerto. Lo aderire in cuore al delitto altrui non è complicità ».

Per l'imputabilità occorre, poi, (par. 1615) il *fine di costringere* « i padroni ad aumentare i salari, o rispettivamente pel fine di costringere gli operai a lavorare a meno ». Se gli operai si astengono dal lavoro per diporto o per altra ragione, non c'è reato, perché essi esercitano la loro libertà naturale, non essendo né iloti di Sparta né servi romani, salvi gli effetti civili del loro comportamento (par. 1616). L'imputabilità politica dello sciopero si fonda sulla coartazione alla libertà morale; onde occorre il « fine di costringere altri a fare a modo nostro contro sua voglia ». In nota C. ricorda la coalizione dei falegnami nel rifiuto di erigere il palco per l'esecuzione capitale: « La obbedienza a quel nobile sentimento ancorché manifestata per un concerto esplicito non si sarebbe potuta qualificare come criminosa, perché non aveva il fine di vincolare la libertà altrui ma di esercitare la propria ». E C. fu tenace propugnatore dell'abolizione della pena capitale.

Taluno, rileva C. (par. 1617), vorrebbe differenziare la coalizione degli operai da quella dei padroni; ma, rispetto alla sistematica del codice e sul piano rigorosamente giuridico, non si può distinguere perché, giuridicamente, nell'una e nell'altra azione « ... vi è il pravo fine di esercitare coazione sugli animi altrui ». Scendendo, però sul piano delle considerazioni empiriche, giuridicamente non risolutive, l'A. nota che « Anzi nella coalizione dei padroni vi è qualche cosa di più crudele e tirannico che non nella coalizione degli operai... perché... si getta sulla strada un numero di operai che non hanno mezzi di sussistenza, e che dalla miseria saranno facilmente condotti sulla via del delitto ». Per gli operai è diverso: « ... quando la fame li stringa cesseranno dalla presa determinazione piuttosto che darsi ad altri delitti. Sicché nella coalizione degli operai non vi è altro pericolo sociale che il momentaneo arresto della produzione: laddove nella coalizione dei padroni

vi ha pericolo gravissimo per una turba di gente famelica repentinamente lanciata nelle pubbliche vie ». « Queste considerazioni come puramente empiriche non entrano secondo l'ordine delle mie idee nella categoria delle ragioni bastevoli alla soluzione di un problema penale » (par. 1618). Ma poiché un illustre scrittore ha sostenuto che la coalizione dei padroni sarebbe di minor danno sociale, C. dice di pensare precisamente il contrario: « ... anche sotto il punto di vista economico la coalizione degli operai tendendo ad aumentare la diffusione delle ricchezze, può riuscire entro certi limiti meno dannosa; laddove la coalizione dei padroni tendendo ad aumentare la ricchezza di pochi e la miseria di molti, può più gravemente osteggiare la prosperità del paese ». Come si vede il Maestro non ignora la funzione socialmente propulsiva della lotta sindacale.

Siccome il *proprium* del reato consiste nella coalizione a fine costringitivo della volontà altrui, il medesimo non viene meno solo perché gli scioperanti si recano, in ipotesi, a lavorare altrove (par. 1620). Va, infatti, respinta la tesi secondo la quale « l'elemento della politica imputabilità » consisterebbe nel pericolo derivante dalla presenza in giro di una massa oziosa. Il reato consiste solo nella coalizione; in generale non c'è reato se non c'è lesione di altrui diritto (par. 1621). Ancora una volta, semmai, gli operai scioperanti che lavorano altrove rappresentano un minor pericolo.

Infine C. (par. 1622 seg.) affronta il problema *de lege ferenda*, dando atto che in tutti i paesi è fervida la contrapposizione tra quanti propugnano l'abrogazione delle fattispecie incriminatrici e gli avversari. Per lui « I secondi hanno a parer mio divagato soverchiamente nelle considerazioni dell'utile... Il giure penale non può raggiungere l'apogeo della sua esattezza finché non si delimitano le attribuzioni della polizia e le attribuzioni della giustizia... Oggi pur troppo si manifesta una tendenza pericolosa a riprodurre l'antica confusione, sia per la confusione del principio morale col principio giuridico... sia per il natural desiderio che hanno i magistrati di allargare i loro poteri ed abbattere le barriere opposte dalla civiltà moderna all'arbitrio loro; onde ne avviene che certi magistrati quando si fanno scrittori vengono insinuando teorie per le quali alla magistratura si vorrebbero accordati poteri di polizia, ed anche se occorre poteri legislativi ». Certo dagli scioperi possono derivare gravissimi danni (par. 1623) e bisogna premurarsi della pubblica quiete. Ma per trasformare una mera *trasgressione* in

delitto, occorre reperire un *principio giuridico*, trovare una formula per la quale lo sciopero possa dirsi veramente *lesione di un diritto*, « ... se non vuoi convertire il magistero punitivo in un facile strumento di tirannia ». « Il nocumento che nasca da un fatto, ed anche la sua stessa immoralità, possono autorizzare provvedimenti di polizia, ma non danno ragione per obiettare ai loro autori, *voi siete delinquenti* ».

Ancora una volta (par. 1624), C. va alla ricerca, non agevole, della lesione del diritto come possibile giustificazione del delitto posto nel codice. Riproponendosi il problema, osserva perentoriamente che « ... l'oggetto del reato in questione non può trovarsi nel pubblico; perché il pubblico non ha diritto a che io faccia il fornaio o che zappi la terra; né ha diritto che io impieghi il mio capitale alla manipolazione delle farine, o al dissodamento dei terreni ». Coticché, ribadisce, l'A., di necessità, in conseguenza della scelta legislativa, bisogna « credere » (l'espressione è mia) che il fatto della coalizione sia lesivo della libertà individuale. Il legislatore ha supposto che il fatto meramente individuale dell'abbandono del lavoro sia irrilevante in quanto « ... il mezzo sarà inetto ed impotente ». Altra cosa sarebbe il fatto collettivo, « ... perché al padrone cui non fa gran paura la perdita di un operaio, fa sicuramente paura la improvvisa solitudine della sua officina... Ciò costituisce un timore grave ». La conclusione è quindi sostanzialmente scettica: « Quindi anche dopo fatta con la più acuta analisi la rigorosa ricerca della lesione giuridica che può essere nello sciopero *si rimane sempre incerti* (sottolineatura mia) se veramente si abbiano nella figura semplice di questo fatto elementi bastevoli per sottoporlo a pena ».

Certamente, continua C. (par. 1625), le cose sono diverse quando, sul piano interindividuale, allo sciopero (alla figura semplice) si accompagnano violenze o minacce in senso proprio; o quando, sul piano pubblico, « ... avrà cagionato disordini, attrupamenti o tumulti »: « Ecco le irrecusabili osservazioni con le quali si combatte la convenienza di questo titolo di delitto, perché quando è semplice non ha importanza politica, e quando per poco assume importanza politica trova pronto in quelle circostanze che gliela danno il modo di essere represso ». Cioè non c'è ragione sostanziale di punire lo sciopero in sé, perché (par. 1626) non si può divagare dal campo giuridico per gettarsi « ... nella falsa e pericolosa dottrina dell'utile ».

Così C. constata, con soddisfazione, che « ... oggidì prevale appo molti la più liberale opinione » (par. 1627), non ravvisandosi « ... delitto nello sciopero quando non sia procurato con mezzi che siano criminosi in loro stessi ». In tal senso si è orientata la legge francese del 1864: « Il concetto savissimo che dopo tanta lotta ha trionfato in Francia aveva già ricevuto fino dal 1853 sanzione legislativa dal codice Toscano all'art. 2035 ». Il codice sardo, che aveva copiato il codice francese del 1810 « trovandosi adesso in disaccordo col codice fratello ».

FRANCESCO CARRARA. — Riassunto: Nel centenario della morte del grande giurista, l'A. ne rievoca la concezione del diritto penale come scienza della libertà e dei diritti civili, ricordandone in particolare l'insegnamento schiettamente liberale in materia di sciopero (o « coalizione industriale »). L'insegnamento del Carrara influì probabilmente sulla recezione, nel codice Zanardelli del 1889, del modello del codice toscano del 1853, che non incriminava né la pura e semplice astensione dal lavoro, né l'organizzazione sindacale in quanto tale: l'A. sottolinea l'importanza di questa opzione del legislatore penale, sottovalutata invece da una parte rilevante della storiografia recente (il riferimento è soprattutto alla nota monografica di G. Neppi Modona). Alla qualificazione dello sciopero come delitto, propria invece del codice sardo del 1859, è dedicata l'analisi critica svolta dal Carrara nel suo Programma del corso di diritto criminale del 1868, di cui l'A. ripercorre il capitolo sulla « coalizione industriale », che, per la forte tensione civile da cui è animato, costituisce una lezione ancor oggi pienamente attuale.

FRANCESCO CARRARA. — Summary: On the occasion of the centenary of the great jurist's death, the author commemorates his conception of criminal law as the science of freedom and of civil rights and in particular recalls his genuinely liberal teachings concerning strikes (or « industrial coalitions »). It is probably due to Carrara's influence that the Zanardelli code of 1889 adopted the model of the Tuscan code of 1853 which didn't incriminate either the mere abstention from work or trade-union organization as such. The author points out the importance of this policy in criminal law, which was underestimated by many recent historians (reference is made in particular to G. Neppi Modona's monographic note). The qualification of strike as a crime, as in the case of the Sardinian code of 1859, is the object of a critical analysis carried out by Carrara in his Program for the criminal right course of 1868: the Author of this article examines its chapter on « industrial coalition », which is inspired by a strong feeling of public spirit and is to this day a valuable lesson.

FRANCESCO CARRARA. — Zusammenfassung: In der Hundertjahrfeier des Todes des grossen Juristen, erinnert der Autor dessen Strafrechtskonzeption als eine Wissenschaft der Freiheit und der Zivilrechte; insbesondere verweist der Autor auf die offensichtlich liberalen Theorien die Materie des Streikes und die der « Industrie-Koalition » betreffend.

Die Theorien von Carrara beeinflussten wahrscheinlich die Aufnahme ins Gesetzbuch Zanardelli von 1889 des Modells des toskanischen Gesetzbuches, welches weder die einfache Enthaltung von der Arbeit noch die Gewerkschaftsorganisation als solche, strafrechtlich verfolgte: der Autor unterstreicht die Wichtigkeit dieser Entscheidung des strafrechtlichen Gesetzgebers, während diese von einem beachtlichen Teil der jüngeren Geschichtsschreibung unterschätzt wird (der Hinweis gilt besonders für die bekannte Monographie von G. Neppi Modona).

Der Qualifizierung des Streikes als Delikt vorhanden im sardinischen Gesetzbuch von 1859, ist die kritische Analyse von Carrara in seinem « Programma del corso di diritto criminale » von 1868 gewidmet, von dem der Autor das Kapitel über die Industrie-Koalition betrachtet, welches wegen seiner starken bürgerlichen Spannung auch heute noch eine Lehre ist und durchaus aktuell.

EDOARDO GHERA

Ordinario nell'Università di Roma

**POTERE AMMINISTRATIVO  
E AUTONOMIA COLLETTIVA NELLA DISCIPLINA  
DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO:  
L'ACCORDO INTERCONFEDERALE 8 MAGGIO 1986 (\*)**

**SOMMARIO:** 1. Introduzione: l'intervento della p.a. dalla c.d. polizia del lavoro alla politica attiva dell'occupazione. — 2. Il controllo sui contratti di formazione e lavoro: l'alternativa tra potere amministrativo di approvazione e potere sindacale di autorizzazione. — 3. L'esonero dal vincolo dell'approvazione amministrativa: limiti e requisiti dei progetti di formazione. — 4. L'accordo interconfederale 8 maggio 1986: la disciplina promozionale dell'uso del contratto di formazione e lavoro. — 5. *Segue:* contrattazione collettiva, scambio politico e potere amministrativo. — 6. *Segue:* il c.d. vincolo collettivo all'approvazione amministrativa dei progetti di formazione. — 7. Attività amministrativa e contrattazione collettiva: interazione funzionale e amministrazione della flessibilità.

1. La tendenza ad estendere il ruolo dei pubblici poteri nelle relazioni industriali e, in particolare, a combinare l'intervento della pubblica amministrazione con l'attività negoziale delle parti sociali nel governo del mercato del lavoro e della tutela dell'occupazione è largamente presente nei più recenti sviluppi della legislazione del lavoro (la c.d. legislazione dell'occupazione o della flessibilità).

Se, infatti, l'azione amministrativa rivolta a limitare l'autonomia privata <sup>(1)</sup> nella formazione del contratto e nello stesso svolgimento del rapporto di lavoro — a fini sia di assistenza del lavoratore come contraente debole, sia di vigilanza sull'applicazione della legislazione protettiva — non può certo essere considerata una

(\*) *Destinato agli studi in memoria di M. OFFEDDU.*

(1) LEVI SANDRI, *Istituzioni di legislazione sociale*, Milano, 1975, 133 ss.